

DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17 COMMA 2 D.LGS. 36/2023

DETERMINA N. 47 del 23/03/2025

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE – PSR SARDEGNA 2014/2022 - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.4 - CUP H82B24002060009 CPV 79111000-5 – CIG B62ABEC744

La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che definisce la strategia per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/11 del 14 luglio 2015, concernente il Programma di Sviluppo

Rurale 2014-2020 di presa d'atto della proposta di testo definitivo;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 200714-2020, "Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";

VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ("Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione;

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il "Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo", così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato;

VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456, 13748/457, 13752/458, 13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463, 13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 2016, e nn. 14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio proponente;

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 16532-550 di approvazione del Piano di Azione presentato dal GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

VISTO che in data 30/05/2017 il Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con determinazione n. 10640-263 del 24.05.2017 ha approvato il manuale delle procedure attuative e dei costi di riferimento per la sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di gestione ed animazione" relativo allo sviluppo locale Leader;

CONSIDERATO che con la domanda di sostegno n. 24250128329 (prot. ARGEA.ASR.2022.0130012 del 13/12/2022), il GAL Sulcis Iglesiasiente, Capoterra e Campidano di Cagliari ha presentato richiesta dell'ulteriore contributo attribuito a questo Gal a valere sulla sottomisura 19.4 – Spese di gestione e animazione - del PSR 2014-2020;

CONSTATATO che nella domanda di sostegno è prevista la voce di costo "Spese per consulenze e servizi specialistici esterni";

CONSIDERATO che, al fine di garantire una corretta e completa attuazione del Piano d'azione del GAL, risulta fondamentale l'attivazione di una consulenza legale specialistica, mirata a fornire supporto amministrativo e giuridico, essenziale per tutte le attività previste dal piano, assicurando la piena conformità alle normative vigenti e una gestione efficiente delle risorse e dei procedimenti amministrativi anche riguardanti la gestione dei bandi di finanziamento ai beneficiari, contribuendo a risolvere eventuali problematiche complesse, supportando il GAL nel corretto sviluppo dei suoi obiettivi e nel rispetto degli adempimenti legali richiesti;

CONSIDERATO che il GAL intende avvalersi di un professionista esterno per la consulenza giuridica stragiudiziale, in quanto non dispone di tale competenza all'interno della propria struttura, per quanto riguarda le pratiche amministrative e la gestione dei bandi di finanziamento ai beneficiari finali, le azioni di sistema e l'istruttoria delle domande di sostegno;

CONSIDERATO che occorre individuare un consulente esperto in possesso di specifiche competenze ed esperienze nell'ambito sopra menzionato;

TENUTO CONTO del principio di equo compenso, sancito dalla Legge 49/2023, che stabilisce che la remunerazione per le prestazioni professionali deve essere adeguata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, evitando condizioni di squilibrio tra le parti;

VISTO il D.M. 55/2014 che definisce i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

TENUTO CONTO che lo stesso D.M. 55/2014 stabilisce che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera e che, oltre al compenso, è dovuto un rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale;

TENUTO CONTO che la prestazione in oggetto è riferibile alla tipologia di prestazioni di assistenza stragiudiziale, ovvero prestazioni legali svolte al di fuori del processo, come ad esempio consulenze e redazione di atti;

CONSIDERATO che la liquidazione del compenso tiene conto di una serie di caratteristiche, compreso il valore dell'affare, che, per la tipologia di prestazione, non può essere determinato tramite i criteri del D.M. 55/2014 e pertanto, considerato l'oggetto e la complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché la rilevanza degli effetti e dei risultati, si ritiene che il valore dell'affare rientri nella fascia tra € 52.000,00 e € 260.000,00 con un compenso stabilito pari a € 4.536,00, e pari a 6.364,00 compreso di spese forfettarie e Iva;

CONSIDERATO che ai fini della congruità del costo del servizio in sede di domanda di sostegno, in riferimento alle consulenze specialistiche, erano stati considerati i parametri retributivi per consulenze specialistiche e professionali già adottati dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, riportati nel Manuale della 19.4 approvato con determinazione 18831-541 del 9 ottobre 2017;

TENUTO CONTO che la prestazione richiesta è quantificabile in numero di circa 10 giornate lavorative nell'arco dell'anno da parte di un consulente Esperto Senior e che l'importo del compenso, determinato secondo i criteri del D.M. 55/2014 aggiornati al 2022, risulta coerente ai parametri adottati dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la circolare n.2 del 2 febbraio 2009, riportati nel Manuale della 19.4;

CONSIDERATO quindi opportuno procedere all'affidamento della consulenza giuridica stragiudiziale a un professionista esterno, garantendo il rispetto dei principi di equità retributiva, trasparenza e conformità normativa;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

VISTI

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono ad "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";
- gli articoli da 1 a 12 del D.Lgs. 36/2023 che sanciscono i principi generali a cui devono soggiacere tutti gli affidamenti degli appalti di opere, lavori e servizi, e delle concessioni, compresi quelli sotto soglia comunitaria e visto in particolare l'art. 11 del D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 (Conflitto di interessi) secondo cui il personale che versa nelle ipotesi di cui conflitto d'interessi ai sensi del comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione;
- l'art. 48 del D.Lgs. 36/2023 che prevede la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 sul principio di rotazione degli affidamenti;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui "2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.";
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che obbliga le pubbliche amministrazioni a ricorrere al mercato elettronico per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- la L. 136/2010 di Tracciabilità dei flussi finanziari e di richiesta del CIG;

TENUTO CONTO CHE

- al fine di soddisfare l'interesse pubblico della stazione appaltante – consistente in un servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale;
- l'importo stimato del predetto appalto è pari a Euro 5.216,40, trattandosi di una prestazione intellettuale, non sono previsti costi specifici della manodopera né oneri della sicurezza. L'Iva è pari a € 1.147,60;

DATO ATTO CHE

- l'importo dell'appalto è inferiore alla soglia di Euro 140.000,00 prevista dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- l'appalto verrà affidato mediante affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, ai

sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

- le prestazioni oggetto dell'affidamento non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- l'appalto non è stato suddiviso in lotti né rappresenta una aggregazione artificiosa, in quanto trattandosi di un servizio di consulenza legale unitario e specialistico, la suddivisione in lotti avrebbe comportato l'impossibilità di esecuzione dell'appalto.
- verrà selezionato l'operatore economico, tra coloro che risultino iscritti nell'elenco istituito presso la Piattaforma SardegnaCat, in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, di idoneità professionale ex art. 100 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, e sempre che abbiano svolto almeno 2 prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente richiesta negli ultimi 3 anni, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo nel quale rientra il presente affidamento è quello degli Studi Professionali;
- l'aggiudicazione del servizio avverrà nei confronti dell'operatore economico selezionato in possesso dei requisiti richiesti nella presente decisione di contrarre, la cui offerta sia congrua in rapporto alla qualità della prestazione, abbia eventualmente caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime stabilite dalla lex specialis, e risponda all'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare. L'aggiudicazione sarà disposta, inoltre, nel rispetto del principio di rotazione;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- il contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- la copertura finanziaria è garantita Mis. 19 Sottomisura 19.4 PSR SARDEGNA 2014/2020 CUP H82B24002060009;

APPURATO:

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, di non dover chiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l'acquisizione di un servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale.

VISTA la determina n. 36 del 17/03/2025 con la quale il Gal Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari ha manifestato la volontà di procedere all'affidamento del servizio avente ad oggetto la consulenza e assistenza legale stragiudiziale mediante affidamento diretto, senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, ad un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, di idoneità professionale ex art. 100 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, e sempre che abbia svolto almeno 3 esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento nei 3 anni antecedenti la richiesta del preventivo;

VISTA, la richiesta di preventivo, il capitolato tecnico e la relativa modulistica, approvati con la predetta determina n. 36 del 17/03/2025 del Gal Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

VISTA la RdO n. 460355 pubblicata su SardegnaCAT in data 17/03/2025;

VISTA la documentazione caricata sulla piattaforma Sardegnacat dall'operatore economico Avv. Andrea Dedoni alla data di scadenza della RdO il 20/03/2025;

VISTA la documentazione amministrativa caricata a sistema e verificata la conformità della stessa rispetto a quella richiesta;

VISTO il preventivo caricato;

CONSTATATO CHE in conformità a quanto previsto nella richiesta di preventivo del 17/03/2025 l'operatore economico Avv. Andrea Dedoni:

1. ha dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti a lei richiesti. In particolare:
 - L'insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
 - Di essere iscritto, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura, all'Albo degli Avvocati di Cagliari, di possedere la seguente P.Iva 02156290922;
 - Di aver eseguito negli ultimi 3 anni antecedenti la data di invio della richiesta di preventivo, le seguenti 3 prestazioni pregresse idonee all'esecuzione di quelle oggetto dell'affidamento:
 - Comune di Corato;
 - Provincia del Sud Sardegna;
 - Comune di Bosa;
2. Ha indicato nel proprio preventivo di spesa un ribasso percentuale pari al 3 % al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per un importo di € 5.059,91 Iva esclusa e € 6.173,08 Iva inclusa;

ACCERTATA la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare;

ACCERTATO che il prezzo risulta congruo in relazione alla qualità e quantità delle prestazioni offerte;

ACCERTATO il rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

ACCERTATO che il contratto collettivo dell'operatore economico Avv. Andrea Dedoni è quello degli Studi Professionali;

RITENUTO di voler stipulare l'affidamento per il servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale mediante affidamento diretto all'operatore economico Avv. Andrea Dedoni, con sede in Cagliari, in via Tola, n.21, iscritto alla categoria merceologica AL 99 "Servizi legali" per un importo di € 5.059,51 Iva esclusa poiché in possesso dei requisiti richiesti, perché il prezzo offerto risulta congruo e risponde all'interesse pubblico che la stazione appaltante intende soddisfare;

RITENUTO, di non dover richiedere alcuna una garanzia definitiva ex art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 per le seguenti motivazioni: l'operatore economico è un operatore di comprovata solidità e che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1;

RITENUTO che il prezzo offerto risulti congruo in relazione alla qualità e quantità della prestazione offerta;

CONSTATATO che, a seguito delle verifiche espletate dalla stazione appaltante, il citato operatore economico risulta in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti nella richiesta di preventivo;

VISTO il regolamento interno del Gal che disciplina le modalità dei controlli per gli appalti di importo inferiore o pari a 40.000,00 euro;

VERIFICATA la regolarità del DURC con scadenza 03/06/2025;

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA
DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2020



- Art. 1.** Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto:
- Art. 2. DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni oggetto dell'affidamento indicate nella presente decisione di contrarre, nonché nella richiesta di preventivo e nel Capitolato tecnico approvato con Determinazione n. 36 del 17/03/2025, all'operatore economico Avv. Andrea Dedoni, con sede in Cagliari, in via Tola, n.21, iscritto alla categoria merceologica AL 99 "Servizi legali" per un importo di € 5.059,91 Iva esclusa e € 6.173,08 Iva inclusa, trattandosi di una prestazione intellettuale, non sono previsti costi specifici della manodopera né oneri della sicurezza;
- Art. 3. DI FAR FRONTE** alla spesa complessiva, come stimata, con la Mis. 19 Sottomisura 19.4 PSR SARDEGNA 2014/2020 CUP H82B24002060009;
- Art. 4. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Art. 5. DI DARE ATTO** che il Responsabile del Progetto è la Direttrice del GAL, la Dott.ssa Nicoletta Piras, per la quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- Art. 6. DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari.

La Direttrice
Nicoletta Piras
Firmato digitalmente